La patente a crediti nei cantieri edili

A cura di C. Campo

Dottoressa in scienze della Prevenzione nell'ambiente e nei Luoghi di Lavoro

La patente a crediti

Sistema, concepito per rafforzare la sicurezza sul lavoro, prevede un meccanismo di gestione basato su crediti che si ottengono con una preventiva qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili per prevenire negligenze e violazioni in materia sulla salute e sicurezza dei lavoratori all'interno dei cantieri.

Obbligatorio nel settore edile

Nuovo art. 27

Art. 27.

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati.

2. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.

Ex art 27

Cantieri temporanei o mobili, così definiti dall'art.89 del medesimo D.Lgs 81/08:

"qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile di cui al seguente elenco:

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile."

PER CHI E' STATA PREVISTA?

<u>Imprese e i lavoratori autonomi che operano</u> nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), Anche se con sede Ue o extra Ue

Esclusione dall'obbligo :

- **mere forniture o prestazioni di natura intellettuale".**
- imprese che possiedono un'attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

Imprese o Lav.Aut. non necessariamente qualificabili come **edili** ma che operano **"fisicamente"** nei cantieri

ESEMPI DI ATTIVITÀ COINVOLTE

Fabbri
Giardinieri,
Impiantisti,
Imprese di pulizia,
Lattonieri,

Muratori
Posatori di pavimenti
e rivestimenti,
Serramentisti,
Tinteggiatori,

Rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro in formato digitale a seguito di autocertificazione o atto di notorietà di possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
- Adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs 81/2008 per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori autonomi.
- Possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità , valido.
- Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) , valido.
- Documento di regolarità fiscale (DURF), quando previsto.
- Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), quando necessario.

Come presentare la richiesta

Tramite una sezione dedicata del portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Potrà essere inoltrata dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo, anche tramite un soggetto delegato. Sarà possibile autocertificare i requisiti richiesti seguendo le modalità del DPR 445/2000.

Durante l'attesa per il rilascio della patente, sarà comunque possibile continuare a operare, salvo diversa comunicazione da parte dell'Ispettorato.

La patente a crediti per l'edilizia potrà essere revocata se successivamente al rilascio, si accerterà in via definitiva la non veridicità delle dichiarazioni presentate.
Dopo 12 mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo potrà richiedere una nuova patente.

Quali informazioni ci sono sulla patente ?

I dati relativi alla patente saranno registrati in una sezione apposita del Portale Nazionale del Sommerso e comprenderanno:

- Dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo.
- Dati anagrafici del soggetto richiedente.
- Data di rilascio e numero della patente.
- Punteggio iniziale e aggiornato.
- Eventuali provvedimenti di sospensione o decurtazione dei crediti.

Accesso alle informazioni

Possono accedere ai dati relativi alla patente, nel rispetto delle normative sulla privacy, i seguenti soggetti:

- Titolari della patente o loro delegati.
- Pubbliche amministrazioni.
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS e RLST).
- Organismi Paritetici iscritti al Repertorio Nazionale.
- Committente o Responsabili dei lavori.
- Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

La modifica dell'*art. 90* del Dlgs. 81/08 introduce :

obbligo per il committente o il responsabile dei lavori di

- **verificare anche il possesso della patente a punti da parte dell'impresa o del lavoratore autonomo cui sono stati affidati i lavori, anche nei casi di subappalto**.

- oppure **del possesso dell'attestato SOA** che, come visto in precedenza, esonera l'impresa dall'avere la patente a punti.

Art. 90 comma 9 lettera b (bis)

L’attribuzione di crediti: max 100 in 40 anni

A tutte le aziende iscritte alla C.C.I.A.A. impiegate nei cantieri temporanei o mobili

DOTAZIONE INIZIALE > 30 CREDITI

ulteriori **30 crediti** legati alla **storicità dell’azienda**

- **Fino a 10 crediti**, al momento del rilascio
- **Fino a 20 crediti**, dopo il rilascio della patente

ulteriori **40 crediti** attribuibili **nel tempo** per attività, investimenti o formazione

- **Fino a 30 crediti**, per azioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- **Fino a 10 crediti**, per altre azioni/condizioni

ALMENO 15 CREDITI PER OPERARE

L'attribuzione di crediti per storicità aziendale

Massimo 30 crediti complessivi

FINO A 10 CREDITI

Attribuibili al momento del rilascio della patente sulla base della data di iscrizione alla C.C.I.A.A.

- Fino a 5 anni: 0
- Da 5 a 10 anni: 3
- Da 11 a 15 anni: 5
- Da 16 a 20 anni: 8
- Oltre 20 anni: 10

FINO A 20 CREDITI

Attribuibili dopo il rilascio della patente a crediti così calcolati:

1 credito ogni 2 anni di attività

senza contestazione di violazioni

Esempio:

Data di rilascio della patente → 1.10.**2024**

Maturazione 20 crediti aggiuntivi → 1.10.**2064**

L'attribuzione di crediti ulteriori

Massimo 40 crediti complessivi

FINO A 30 CREDITI

Attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui:

- certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001
- investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri
- utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative

FINO A 10 CREDITI

Attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntivi, tra cui ad esempio:

- possesso di Certificazione SOA di I e II classifica
- applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell'impiego della manodopera
- possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonché su accertamenti definitivi che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale

Esempio 1

DATA DI RILASCIO DELLA PATENTE

2024

Crediti base	**30**
Storicità dell'azienda (max 10 crediti)	
Data di iscrizione alla C.C.I.A.A.: 1.10.2022 (2 anni)	0
Assenza di violazioni contestate (1 credito ogni due anni dalla data di rilascio della patente – massimo 20)	0
Crediti ulteriori (max 40)	
Attività, investimenti o formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro	0
Altre attività, investimenti o formazione	0
TOTALE CREDITI ATTRIBUITI	**30**

Esempio 2

DATA DI RILASCIO DELLA PATENTE

2024

Crediti base	**30**
Storicità dell'azienda (max 10 crediti)	
Data di iscrizione alla C.C.I.A.A.: 1.10.2012 (12 anni di anzianità)	5
Assenza di violazioni contestate (1 credito ogni due anni dalla data di rilascio della patente – massimo 20)	0
Crediti ulteriori (max 40)	
Attività, investimenti o formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 4, c. 1, lett. C), n.1 dell'allegato al D.M.)	5
Altre attività, investimenti o formazione	0
TOTALE CREDITI ATTRIBUITI	**40**

Esempio 3

DATA DI RILASCIO DELLA PATENTE

2024

Crediti base	**30**
Storicità dell'azienda (max 10 crediti)	
Data di iscrizione alla C.C.I.A.A: 1.10.2002 (22 anni di anzianità)	10
Assenza di violazioni contestate (1 credito ogni due anni dalla data di rilascio della patente – massimo 20)	0
Crediti ulteriori (max 40)	
Attività, investimenti o formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Art. 4,co.1,lett.c), n. 1 dell'allegato al D.M.)	5
Altre attività, investimenti o formazione (Art. 4,co.1,lett.c), n. 2 dell'allegato al D.M.)	2
TOTALE CREDITI ATTRIBUITI	**47**

Esempio 4*

Crediti attribuiti alla data teorica di rilascio della patente (**1.10.2024**) + crediti per storicità al **1.10.2064**

Crediti base	**30**
Storicità dell'azienda (max 10 crediti)	
Data di iscrizione alla C.C.I.A.A.: 1.10.2002 (22 anni di anzianità alla data di rilascio della patente)	10
Assenza di violazioni contestate (1 credito ogni due anni dalla data di rilascio della patente – massimo 20)	20
Crediti ulteriori (max 40)	
Attività, investimenti o formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Art. 4,co.1,lett.c), n. 1 dell'allegato al D.M.)	5
Altre attività, investimenti o formazione (Art. 4,co.1,lett.c), n. 2 dell'allegato al D.M.)	2
TOTALE CREDITI ATTRIBUITI	**67**

**proiezione al 2064 dei crediti attribuiti all'azienda dell'esempio 3 in assenza di violazioni contestate*

Decurtazione dei crediti
Il punteggio della patente può essere ridotto in caso di violazioni delle normative sulla sicurezza e sulla salute, accertate con provvedimenti definitivi. I provvedimenti includono sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione definitive.

Sospensione cautelare
In caso di infortuni gravi o letali, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere la patente in via cautelare fino a un massimo di 12 mesi. È comunque previsto il diritto di ricorso.

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE CREDITI
1	OMESSA ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	5
2	OMESSA ELABORAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	3
3	OMESSI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	2
4	OMESSA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E NOMINA DEL RELATIVO RESPONSABILE	3
5	OMESSA ELABORAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	3
6	OMESSA FORNITURA DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO	2
7	MANCANZA DI PROTEZIONI VERSO IL VUOTO	3
8	MANCATA INSTALLAZIONE DELLE ARMATURE DI SOSTEGNO, FATTE SALVE LE PRESCRIZIONI DESUMIBILI DALLA RELAZIONE TECNICA SULLA CONSISTENZA DEL TERRENO	2
9	LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI DAI CONSEGUENTI RISCHI	2
10	PRESENZA DI CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI DAI CONSEGUENTI RISCHI	2

11	MANCANZA DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI (IMPIANTO DI TERRA, INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, INTERRUTTORE DIFFERENZIALE)	2
12	OMESSA VIGILANZA IN ORDINE ALLA RIMOZIONE O MODIFICA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA O DI SEGNALAZIONE O DI CONTROLLO	2
13	OMESSA NOTIFICA ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA PRIMA DELL'INIZIO EI LAVORI CHE POSSONO COMPORTARE IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO	1
14	OMESSA VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DAL POSSIBILE RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI INESPLOSI AI SENSI DELL'ART. 28	3
15	OMESSA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO E DA SOSTANZE CHIMICHE	3
16	OMESSA INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2020, N. 101	3
17	OMESSA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ANNEGAMENTO	2
18	OMESSA VALUTAZIONE DEI RISCHI COLLEGATI A LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	2
19	OMESSA VALUTAZIONE DEI RISCHI COLLEGATI ALL'IMPIEGO DI ESPLOSIVI	3
20	OMESSA FORMAZIONE DEI LAVORATORI CHE OPERANO IN AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 SETTEMBRE 2011, N. 177	1

21	CONDOTTA SANZIONATA DALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, LETT. A) DEL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 2012, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 APRILE 2022, N. 73	1
22	CONDOTTA SANZIONATA DALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, LETT. B) DEL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 2012, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 APRILE 2022, N. 73	2
23	CONDOTTA SANZIONATA DALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, LETT. C) DEL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 2012, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 APRILE 2022, N. 73	3
24	CONDOTTA SANZIONATA DALL'ARTICOLO 3, COMMA 3-QUATER, DEL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 2012, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 APRILE 2022, N. 73 IN AGGIUNTA ALLE CONDOTTE DI CUI AI NUMERI 21, 22 E 23	1
25	INFORTUNIO DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA, OCCORSO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO, DAL QUALE DERIVI UN'INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA CHE IMPORTI L'ASTENSIONE DAL LAVORO PER PIÙ DI 60 GIORNI	5
26	INFORTUNIO DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA, OCCORSO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO, CHE COMPORTI UNA PARZIALE INABILITÀ PERMANENTE AL LAVORO	8
27	INFORTUNIO DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA, OCCORSO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO, CHE COMPORTI UNA ASSOLUTA INABILITÀ PERMANENTE AL LAVORO	15
28	INFORTUNIO MORTALE DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA, OCCORSO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO	20
29	MALATTIA PROFESSIONALE DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA DERIVANTE DALLA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO	10

RECAP

PATENTE A PUNTI NEI CANTIERI

QUANDO SCATTA
1° ottobre 2024

CHI DEVE AVERLA
Imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili

CHI LA RILASCIA
Ispettorato nazionale del lavoro

IMPEGNI DEI 'PATENTATI'

- Iscrizione alla Camera di commercio
- Obbligo formativo
- Possesso di Durc, Documento di Valutazione dei Rischi e Documento Unico di Regolarità Fiscal

I PUNTI CONTENUTI

30 → Sotto i 15 **non** si può operare in un cantiere

PUNTI DECURTATI

20: per morte lavoratore
15: per inabilità permanen
10: per inabilità superiori a 40 giorni

Recupero dei crediti

È possibile recuperare fino a 15 crediti attraverso percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro o mediante investimenti preventivi, valutati da una commissione composta da INL e INAIL.

- Formazione dei responsabili degli illeciti(es. datori di lavoro)
- Investimenti in materia
- Sistemi di gestione della sicurezza
- ……altro da definire…….
- Qualificazioni in genere

La figura del Mastro Formatore Artigiano

Con il rinnovo del contratto collettivo del settore edilizia del 4 maggio 2022, è stata introdotta la figura del Mastro Formatore Artigiano.

Questa figura ha lo scopo di valorizzare il ruolo formativo degli imprenditori artigiani edili, contribuendo alla qualificazione del settore.

La qualifica è volontaria

- La formazione fornita dal MfA è riconosciuta nel processo di formazione pratica erogata ai propri dipendenti, anche apprendisti;
- In merito all'addestramento pratico dei corsi obbligatori erogati dagli enti bilaterali di settore il MfA potrà apportare il proprio contributo formativo pratico in coordinamento con gli stessi.
- **Obbligo di aggiornamento triennale a corsi di 4 ore per l'aggiornamento normativo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (enti bilaterali)** Requisito per il mantenimento della qualifica.
- Il corso concorrerà all'aggiornamento obbligatorio nel caso il MfA

Requisiti per il riconoscimento della qualifica di Mastro Formatore Artigiano

- Iscrizione continuativa all'albo delle imprese artigiane per almeno 15 anni (7 anni se in possesso di diploma tecnico).
- Possesso degli attestati di frequenza ai corsi obbligatori in materia di sicurezza.
- Essere datore di lavoro da almeno 3 anni.
- Regolarità con il DURC e con la normativa sulla sicurezza.
- Adeguata capacità tecnico-finanziaria e organizzativa.

Dal 13 marzo 2023 è possibile iscriversi all'Albo dei Mastri Formatori Artigiani.

TO BE
CONTINUED